



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

In vigore dal 1° agosto 2017

Indice

PARTE I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni	3
PARTE II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO.....	3
TITOLO I – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	3
Art. 3 Composizione e importo	3
Art. 4 Scadenze di pagamento e rateazione	4
Art. 5 Determinazione della fascia contributiva.....	4
Art. 6 Attestazione dell'ISEE "Università".....	5
Art. 7 Contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013.....	5
Art. 8 Studenti a tempo parziale	5
Art. 9 Maggiorazione del contributo onnicomprensivo annuale per studenti "fuori corso"	5
Art. 10 Maggiorazioni per ritardo nel versamento delle rate	5
Art. 11 Rimborsi.....	6
TITOLO II – ESONERI E RIDUZIONI PARZIALI DEL COA.....	6
Art. 12 Esonero dal pagamento del COA per "no tax area".....	6
Art. 13 Graduazione del pagamento del COA per "low tax area"	7
Art. 14 Agevolazioni per merito.....	7
Art. 15 Studenti con disabilità	8
Art. 16 Studenti appartenenti a Comunità Religiose	9
Art. 17 Studenti in regime di detenzione	9
Art. 18 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia	9
Art. 19 Borsisti del governo italiano	10
Art. 20 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU	10
Art. 21 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare	10
Art. 22 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico	11
Art. 23 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.....	11
Art. 24 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016	11
Art. 25 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità	12
Art. 26 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria.....	12
PARTE III – CONTRIBUZIONE NON RICOMPRESA NEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE	13
Art. 27 Contributo annuale per studenti delle Scuole dell'area non sanitaria.....	13
Art. 28 Contributo annuale per studenti delle Scuole dell'area sanitaria.....	13
Art. 29 Contributo annuale per studenti dei Dottorati.....	13
Art. 30 Contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali...	13
PARTE IV – NORME FINALI.....	13
Art. 31 Norme finali.....	13
Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento	13

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia dei contributi corrisposti dagli studenti dei Corsi di Studio, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e della normativa previgente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
- Per Università: l'Università degli Studi di Perugia;
 - per A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico attivati ai sensi del D.M. 270/2004, nonché i corsi di laurea dei previgenti ordinamenti;
 - per Scuole: le Scuole di Specializzazione;
 - per Dottorati: i Dottorati di Ricerca;
 - per ISEE "Università": l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
 - per COA: il contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti dei corsi di studio per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi;
 - studenti "fuori corso": gli studenti con un'anzianità di iscrizione, calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione, superiore alla durata normale del corso frequentato aumentata di uno; per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello la maggiorazione viene applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera; per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) la maggiorazione viene applicata dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

PARTE II - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO

TITOLO I – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Art. 3 Composizione e importo

1. Il sistema di contribuzione è così costituito:
- taxa regionale per il diritto allo studio;
 - imposta di bollo, se dovuta;
 - contributo onnicomprensivo annuale (COA);
 - contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali;
 - maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento delle rate.
2. La taxa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo, se dovuta, sono corrisposte in importo fisso con la scadenza della prima rata di immatricolazione/iscrizione. Il versamento della prima rata, non è rimborsabile, rappresentando la manifesta volontà dello studente di iscriversi.
3. Il COA è corrisposto con la scadenza delle rate successive alla prima.
4. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca. Ove gli Organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di contribuzione studentesca dagli Organi

competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi Organi che le hanno emanate, fatte salve eventuali disposizioni relative a normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l'abrogazione espressa o tacita o la modifica.

5. Gli importi della contribuzione studentesca per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento.

Art. 4 Scadenze di pagamento e rateazione

1. Le scadenze di pagamento sono riportate nell'allegato 1.

2. La contribuzione annuale dovuta dagli studenti è distribuita nel modo che segue:

- sistema bi-rata: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione e la seconda rata, con scadenza 21 dicembre, comprende l'intero importo del COA ridotto di € 25,00;
- sistema a quattro rate: la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione, mentre il COA viene corrisposto secondo i seguenti termini:
 - la scadenza della seconda rata è fissata al 21 dicembre di ogni anno;
 - la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno;
 - la scadenza della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno.

3. Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

4. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento della rata e della relativa maggiorazione dovuta per il ritardo nel versamento. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti di carriera, secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti.

Art. 5 Determinazione della fascia contributiva

1. Ai fini della determinazione della fascia contributiva di cui all'allegato 2 lo studente, per ogni anno accademico, deve inserire, dal 1° agosto al 20 ottobre, nella propria area riservata web di Ateneo il numero di protocollo dell'ISEE "Università" o in alternativa il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

2. L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, provvede automaticamente a prelevare dal sistema informativo INPS l'ISEE "Università" risultante dall'ultima dichiarazione presentata.

3. Dopo la scadenza del 20 ottobre, la presentazione tardiva dell'ISEE "Università" è consentita esclusivamente in formato cartaceo con applicazione di una maggiorazione per il ritardo come stabilito dall'art. 10, comma 1.

4. La maggiorazione per il ritardo nella presentazione dell'ISEE "Università":

- non si applica nei casi di presentazione contestuale all'immatricolazione o iscrizione successive al 20 ottobre;
- si cumula con le maggiorazioni dovute per l'eventuale ritardato versamento delle rate.

5. Dopo il 28 febbraio non saranno accolte in nessun caso presentazioni tardive dell'ISEE "Università" e lo studente sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione, ad eccezione delle iscrizioni tardive per le quali è consentita la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità in formato cartaceo unitamente e contestualmente al rinnovo dell'iscrizione.

Art. 6 Attestazione dell'ISEE "Università"

1. L'attestazione dell'ISEE "Università" deve essere:
 - valida per il diritto allo studio universitario;
 - calcolata secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPCM 159/2013 nonché dall'art. 2-sexies del DL 42/2016 convertito con modificazioni dalla L. 89/2016;
 - in corso di validità.
2. Non saranno considerate utili ai fini della riduzione della contribuzione studentesca tipologie di ISEE "Università" diverse da quella prevista dal precedente comma.
3. Nel caso in cui, a seguito di eventi avversi, si siano verificate rilevanti variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare del beneficiario della prestazione sociale agevolata, è consentito l'aggiornamento dell'ISEE "Università" eventualmente già presentato con il c.d. ISEE Corrente in corso di validità. L'ISEE Corrente in corso di validità deve essere presentato esclusivamente in formato cartaceo:
 - in fase di immatricolazione/iscrizione;
 - nel corso dell'anno accademico e comunque non oltre il 31 maggio, a rettifica dell'ISEE "Università" già presentato e a valere per il ricalcolo delle rate successiva alla presentazione dell'ISEE Corrente medesimo; in questo caso lo studente non ha diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute.
4. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni dell'ISEE "Università" a norma di legge.

Art. 7 Contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013

1. La contribuzione studentesca per studenti stranieri o studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013 è annualmente determinata con apposito provvedimento in un importo fisso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
 - studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano", il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri;
 - studenti apolidi o rifugiati politici,per i quali valgono le disposizioni previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 8 Studenti a tempo parziale

1. La contribuzione studentesca per studenti a tempo parziale è riportata nell'allegato 6.
2. Gli studenti a tempo parziale sono esclusi dagli esoneri di cui agli articoli 14, 21, 22, 23, 24 e 25.

Art. 9 Maggiorazione del contributo onnicomprensivo annuale per studenti "fuori corso"

1. Per gli studenti "fuori corso" è prevista una maggiorazione del COA rispetto alla fascia di contribuzione prevista, come determinata in base all'allegato 3 del presente Regolamento.

Art. 10 Maggiorazioni per ritardo nel versamento delle rate

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento delle rate rispetto al termine previsto è tenuto al pagamento di una maggiorazione fissa di € 70,00 in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, ad eccezione dei seguenti casi per i quali la maggiorazione è commisurata come segue:

- presentazione tardiva dell'ISEE "Università":
 - dal 21 ottobre al 21 dicembre: € 70,00;
 - dal 22 dicembre al 28 febbraio: € 200,00;
- iscrizione tardive ad anni successivi al primo:
 - fino al 21 dicembre: € 70,00;
 - dal 22 dicembre al 31 maggio: € 200,00.

2. Le scadenze corrispondenti ad un sabato o ad un giorno festivo sono posticipate al primo giorno utile lavorativo.

3. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate relative ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle maggiorazioni per il ritardo negli importi previsti dal presente regolamento.

Art. 11 Rimborsi

1. Possono essere rimborsati:

- il COA erroneamente versato, nel solo caso collegato alla revoca dell'iscrizione al nuovo anno accademico per il conseguimento del titolo entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, tramite istanza di rimborso in bollo da presentare dopo il conseguimento del suddetto titolo;
- gli altri contributi erroneamente versati, tramite istanza di rimborso in bollo da presentare entro 45 giorni dalla data del pagamento.

2. Non possono essere rimborsati:

- il COA erroneamente versato a seguito della presentazione di un'attestazione di ISEE "Università" errato;
- il contributo per l'iscrizione ai singoli insegnamenti;
- il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso altro Ateneo;
- il contributo per la valutazione della carriera pregressa;
- il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi.

TITOLO II – ESONERI E RIDUZIONI PARZIALI DEL COA

Art. 12 Esonero dal pagamento del COA per "no tax area"

1. Sono esonerati dal pagamento del COA e sono tenuti al pagamento della sola prima rata di immatricolazione/iscrizione di cui all'allegato 4, gli studenti dei corsi di studio che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) aver presentato un'attestazione ISEE "Università" inferiore o eguale a € 15.000,00;
- b) essere iscritti all'Università degli Studi di Perugia da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui lett. a) del precedente comma.

3. Ai fini della determinazione del requisito di cui alla lett. b) del comma 1:

- gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del

- loro percorso secondo quanto previsto dall'allegato 7;
- per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello la durata normale del corso di studio è applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera;
 - per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) la durata normale del corso di studio viene applicata dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

Art. 13 Graduazione del pagamento del COA per "low tax area"

1. Gli studenti dei corsi di studio che abbiano presentato un'attestazione ISEE "Università" compreso tra € 15.001,00 ed € 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del presente regolamento, sono tenuti al pagamento di un COA, non superiore al 7 per cento della quota di ISEE "Università" eccedente € 13.000,00, determinato dall'allegato 4.

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di aver presentato un'attestazione ISEE "Università" compreso tra € 15.001,00 ed € 30.000,00.

3. Ai fini della determinazione del requisito di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento:

- gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso secondo quanto previsto dall'allegato 7;
- per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello la durata normale del corso di studio è applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera;
- per gli studenti che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) la durata normale del corso di studio viene applicata dall'ingresso in Ateneo tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

4. Per gli studenti che abbiano presentato un'attestazione ISEE "Università" inferiore a € 30.000 e che soddisfano il requisito di cui all'art. 12 lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo articolo, il COA, non superiore a quello determinato ai sensi del comma 1, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 Euro, è determinato dall'allegato 3.

Art. 14 Agevolazioni per merito

1. Per gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche), L-35 (scienze matematiche), L-41 (statistica), L-34 (scienze Geologiche); L-8 (ingegneria dell'informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-31 (scienze e tecnologie informatiche), L-7 (ingegneria civile e ambientale) sono previsti gli incentivi di cui all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e) del Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge n. 170/2003, per la parte destinata all'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale ed europeo). Gli studenti che risponderanno ai requisiti minimi previsti usufruiranno di un rimborso parziale del COA, calcolato in base ai fondi erogati dal MIUR e ad una graduatoria di merito e di reddito. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi agli studenti sono stabiliti con Decreto Rettorale.

2. Per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza maggiorazione per il ritardo dell'iscrizione ai corsi di studio, è prevista l'assegnazione di 300 contributi, ognuno pari alla somma di € 300,00. A ciascun Dipartimento vengono assegnate due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello o cicli unici e per corsi di laurea di secondo livello dello stesso Dipartimento. I corsi di laurea interdipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione precede chi ha ISEE "Università" più basso.

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di studio sono previsti altresì 600 contributi, ognuno pari alla somma di € 300,00. A ciascun Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interdipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica.

Concorrono gli studenti che:

- a) siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
- b) non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto, a qualsiasi titolo, un'abbreviazione di carriera che abbia comportato la riduzione degli anni di corso; non abbiano effettuato un trasferimento da altro ateneo; non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione;
- c) abbiano acquisito alla data del 31 ottobre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione e conseguito una media ponderata rispetto al numero dei crediti totalizzati almeno pari a 25/30.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera alla data del 31 ottobre, del voto medio ponderato e della fascia ISEE di appartenenza sulla base del parametro P calcolato come segue:

$$P = 0,45 * C + 0,45 * M + 0,1 * I$$

dove:

C = CFU acquisiti/CFU previsti

M = Media voti ponderata/30

I = $(1 - Fi/17)$, dove Fi = fascia ISEE.

A parità di valore del parametro P, precede in graduatoria lo studente con ISEE "Università" più basso.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito.

Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria.

Sono tenuti alla presentazione dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo termine anche gli studenti utilmente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno il contributo per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

4. Dai contributi di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi:

- gli iscritti a corsi di laurea a distanza;
- gli studenti a tempo parziale;
- i beneficiari/idonei di borsa di studio ADiSU;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono.

Art. 15 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento del COA a prescindere dal reddito e dovranno versare solo la prima rata secondo quanto riportato nell'allegato 5.

2. Per ottenere l'esonero:

- gli studenti che si immatricolano al primo anno dovranno dichiarare, in fase di pre-

immatricolazione on-line, la percentuale di disabilità riconosciuta e allegare alla domanda di immatricolazione la certificazione attestante la disabilità, pena la non concessione del beneficio;

- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare la documentazione attestante la condizione di cui al comma precedente o inviarla, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica, in originale o in copia conforme entro il termine di scadenza previsto per le iscrizioni (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione, pena la non concessione del beneficio. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una disabilità temporanea, di durata almeno annuale, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la condizione predetta, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di nuova documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

3. Lo studente che intenda fruire di prestazioni agevolate è tenuto alla consegna del certificato di invalidità nella forma integrale. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi.

4. L'esonero totale dal COA è previsto anche per gli studenti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

5. L'esenzione dal COA è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità. Per poter beneficiare dell'esonero indicato gli studenti dovranno allegare alla domanda di esonero entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni:

- un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
- copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore;
- un certificato rilasciato dall'Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

Art. 16 Studenti appartenenti a Comunità Religiose

Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 17 Studenti in regime di detenzione

Sono altresì ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva gli studenti in regime di detenzione previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 18 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.

2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013).

3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all'art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.

4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

Art. 19 Borsisti del governo italiano

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati dal pagamento del COA a prescindere dal reddito e dovranno versare solo la prima rata.

2. Lo studente deve effettuare la richiesta di esonero tramite consegna della documentazione attestante il beneficio presso la Ripartizione Didattica nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Art. 20 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU

1. Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso di studi, che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio annuale ADiSU, sono esonerati dal COA sino alla pubblicazione delle relative graduatorie da parte dell'ADiSU.

2. Gli studenti che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso di studi, che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio semestrale ADiSU, hanno diritto alla riduzione del 50% del COA sino alla pubblicazione delle relative graduatorie da parte dell'ADiSU.

3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni il valore ISEE "Università", come previsto dal precedente art. 5. Qualora dalla graduatoria elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l'Attestazione "Università", saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

Art. 21 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare

1. E' prevista una riduzione delle rate successive alla prima se nello stesso nucleo familiare sono presenti due o più studenti contemporaneamente iscritti all'Università degli Studi di Perugia.

2. Ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia contemporaneamente iscritto, a tempo pieno, nel corrente anno accademico all'Università degli Studi di Perugia per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo ai corsi di studio, di dottorato e di scuola di specializzazione è riconosciuta la seguente agevolazione:

- riduzione del 30% dell'importo delle rate successive alla prima per l'anno accademico corrente con un ISEE "Università" uguale o inferiore a € 40.000,00;
- riduzione del 15% dell'importo delle rate successive alla prima per l'anno accademico corrente per gli studenti con ISEE "Università" superiore a € 40.000,00, per gli studenti iscritti alle Scuole di area Sanitaria e per gli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013.

3. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui ai successivi articoli 22, 23 e 24 e non si applica automaticamente ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia iscritto all'Università degli Studi di Perugia, ma solo a specifica richiesta che deve essere effettuata come segue:

- gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare la procedura nella compilazione della domanda di immatricolazione on-line;
- gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo dovranno, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, collegarsi alla propria area riservata web di Ateneo e compilare l'apposito modulo on-line, prestando particolare attenzione circa l'inserimento del codice fiscale dell'altra persona del suo nucleo familiare contemporaneamente iscritta all'ateneo di Perugia per il nuovo anno accademico.

Art. 22 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno, a tempo pieno, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) è prevista una riduzione del 50% dell'importo del COA del primo anno di corso. Questa agevolazione si applica solo agli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello presso un Ateneo italiano entro la durata normale del corso di studio più uno e con una votazione non inferiore a 105/110.

Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo tramite il pagamento della I rata di immatricolazione.

2. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 21.

3. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico.

Art. 23 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono nei termini per la prima volta al primo anno a tempo pieno ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono previste le seguenti riduzioni sull'importo del COA del primo anno di corso:

- a) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100 e Lode: esonero totale dal pagamento del COA del primo anno di corso;
- b) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100: riduzione pari al 50% sull'importo del COA del primo anno di corso;
- c) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione da 95 (compreso) a 99: riduzione pari al 25% sull'importo del COA del primo anno di corso.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui all'art. 21.

4. Possono usufruire dell'esonero anche gli studenti che cambino corso di studi all'interno dell'Università di Perugia o si trasferiscano da un altro Ateneo, a patto che il passaggio o il trasferimento avvengano nello stesso anno di immatricolazione.

5. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico.

6. Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo tramite il pagamento della I rata di immatricolazione.

Art. 24 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016

1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall'A.A. 2015/2016 ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e per la durata normale del corso, una riduzione del 50% dell'importo del COA.

2. I requisiti per l'agevolazione di cui al comma 1 prevedono:
 - iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata nei termini previsti dal presente regolamento;
 - acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione;
 - conseguimento di tutti i crediti con una votazione media negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30.
3. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione.
4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui all' art. 21.

Art. 25 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di studi è previsto l'esonero dal pagamento delle rate del COA ancora non scadute nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità.
2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della condizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare dello studente – quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga – che abbia comportato una rilevante modifica dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.
3. Lo studente che intende fruire per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione del sopravvenuto stato di necessità (la modifica della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare) e certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite presentazione dell'ISEE "Università" e dell'ISEE Corrente. Nel caso in cui la situazione reddituale del nucleo familiare sia pari a zero e quindi si configuri l'impossibilità di ottenere il calcolo dell'ISEE "Università" Corrente, lo studente potrà ottenere, per un solo anno, l'agevolazione in oggetto presentando apposita istanza in cui dichiara la motivazione del sopravvenuto stato di necessità e certificando la situazione reddituale tramite presentazione dell'ISEE "Università".
4. Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi, lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando il permanere di tale condizione, unitamente alla presentazione dell'ISEE aggiornato.
5. Le istanze saranno sottoposte al vaglio dell'apposita Commissione di Ateneo.

Art. 26 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria

1. Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo è previsto l'esonero dal pagamento del contributo previsto per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento.

PARTE III – CONTRIBUZIONE NON RICOMPRESA NEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

Art. 27 Contributo annuale per studenti delle Scuole dell'area non sanitaria

1. Per le Scuole dell'area non sanitaria ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto di cui all'allegato n. 2 è necessaria, contestualmente all'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione, la presentazione dell'attestazione ISEE "Università" in corso di validità calcolata secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPCM 159/2013 nonché dall'art. 2-sexies del DL 42/2016 convertito con modificazioni dalla L. 89/2016.

2. La contribuzione studentesca per studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE "Università" ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013 è annualmente determinata con apposito provvedimento in un importo fisso.

3. Gli studenti iscritti alle Scuole di area non sanitaria possono usufruire della riduzione del 15% o del 30% sulle rate successive alla prima come stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 28 Contributo annuale per studenti delle Scuole dell'area sanitaria

1. Per le Scuole dell'area sanitaria gli importi del contributo annuale previsto per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa negli allegati n. 9 e 10 e non sono soggetti agli esoneri per merito/reddito, tranne che per la riduzione del 15% sulle rate successive alla prima ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 29 Contributo annuale per studenti dei Dottorati

1. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, sia beneficiari che non beneficiari di borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'Università.

2. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo.

Art. 30 Contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali

1. I contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali sono riportati nell'allegato 8.

PARTE IV – NORME FINALI

Art. 31 Norme finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.

Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° agosto 2017.